

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARAMUCCI GUAITINI, TRIVA, TORTORELLA, SANGUINETI, GUALANDI, GRAVINA, FAENZI, CONTI, CARMENO, CARUSO, CIAI TRIVELLI, DA PRATO, MOLINERI, PECCHIA TORNATI, RAFFAELLI EDMONDO, SERRI

Presentata il 15 aprile 1981

Nuovo ordinamento delle attività musicali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche la passata legislatura si è chiusa senza che il Parlamento fosse messo in condizione di approvare una nuova legge per il riordinamento delle attività musicali. I Governi succedutisi in questi anni hanno in effetti disatteso gli impegni, che pure i loro Ministri dello spettacolo si erano ripetutamente assunti, di realizzare la riforma di un settore come quello lirico, sinfonico, concertistico, che quanto mai necessita di una legge risanatrice e rinnovatrice. Nel presentare, dunque, questa proposta di legge per la riorganizzazione delle attività musicali, il partito comunista intende sottolineare la propria ferma

volontà di arrivare al più presto, nel confronto con le proposte degli altri partiti politici e del Governo stesso, a una riforma davvero in grado di riconcepire la funzione sociale e culturale della musica, dando ad essa una reale possibilità di svilupparsi a vantaggio dell'intera collettività.

Va fatto notare che lo stato attuale della vita musicale italiana è tale da esigere al più presto un intervento di profonda innovazione, e non solo per quanto riguarda le attività liriche, sinfoniche, concertistiche. Non può essere infatti sottovalutata anche la situazione generale degli studi musicali, nei conservatori o nella

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scuola normale, che rivela un perdurante disinteresse da parte di chi ci ha finora governato. Senza entrare qui nel merito di questo argomento, va tuttavia osservato che senza un serio e profondo rinnovamento in questo campo, che introduca lo studio della musica nella scuola normale e dia un nuovo assetto a quella musicale, nemmeno la più avanzata riforma delle attività musicali potrebbe dare tutti i suoi frutti e riqualificare pienamente lo stato della musica in Italia.

La necessità e l'urgenza, comunque, di una riforma delle attività musicali sono soprattutto giustificate da una contraddizione ormai insostenibile o quanto meno non più accettabile: in Italia lo Stato spende per la musica una cifra considerevole, ma le istituzioni pubbliche e private che si distribuiscono questa somma non sono in grado di soddisfare adeguatamente una domanda in continua crescita, che proviene soprattutto da un pubblico nuovo e dagli stessi giovani nonché dalle zone del paese meno servite o non servite affatto dall'attuale sistema di organizzazione musicale. In altre parole, a una spesa di rilievo e di anno in anno in aumento non corrisponde una piena utilità sociale ed un'equa distribuzione territoriale delle attività musicali. D'altra parte se si tiene presente che, in aggiunta alla spesa statale, vanno considerati i contributi degli enti locali e regionali, destinati il più delle volte a consolidare le iniziative già sovvenzionate dallo Stato, appare chiaro come la quantità di danaro pubblico destinato alla musica, non è certo trascurabile senza che però serva ancora in modo adeguato a superare squilibri e sprequazioni, che trovano del resto il loro fondamento anche nella legge 14 agosto 1967, n. 800, attualmente in vigore.

In realtà, le attività musicali sono ancora maggiormente presenti in determinate aree territoriali del paese e ciò dipende dagli stessi criteri ispiratori della citata legge n. 800 del 1967, che sono quelli di uno Stato elargitore di sovvenzioni a chi svolge o promuove manifestazioni musicali, senza una programmazione o un piano di intervento sociale e culturale, né

un rigoroso controllo sull'esito delle iniziative sovvenzionate. Un criterio, dunque, essenzialmente privatistico, di sostegno statale di un mercato musicale che si regola da sé, che è ancora quello dello Stato borghese-liberale, ancorché le istituzioni musicali pubbliche siano venute moltiplicandosi. Ed è significativo, in particolare, che gli enti lirici e sinfonici, in numero di 13, si siano moltiplicati in questo dopoguerra, distribuendosi per oltre la metà nel nord del paese, mentre tre soli di essi si trovano nel centro, e tre nel sud e nelle isole. In realtà queste strutture sono sorte in maggior numero dove il paese era economicamente, oltre che socialmente e culturalmente più sviluppato, coerentemente con la logica di una espansione distorta che ha caratterizzato la vita nazionale dopo l'unità, e non a caso hanno garantito un servizio culturale riservato ai ceti dominanti della società e ad una cerchia limitata di ricca borghesia cittadina dei capoluoghi regionali. Non è meno significativo che le gestioni degli enti musicali, garantiti dalla sovvenzione statale, siano caratterizzate dalla concorrenza delle une con le altre, secondo le regole del mercantilismo più ortodosso, gestioni cioè a finanziamento pubblico, ma ispirate a metodi privatistici.

Ciò ha portato tra l'altro a un'incontrollata dilatazione della spesa nella maggioranza degli enti, e lo sperpero non raramente si è intrecciato con manifestazioni corporative nei rapporti di lavoro interni, troppo spesso deformati dagli accordi aziendali. Su questa strada si è arrivati a una spesa per gli enti lirici e sinfonici che oggi assorbe la maggior parte dello stanziamento complessivo dello Stato per la musica. Per quanto i costi della produzione musicale in istituzioni con orchestre, cori, tecnici stabili siano obiettivamente elevati, non vi è dubbio che in molti casi l'entità degli organici dei singoli enti non è giustificata e talvolta superiore ai reali bisogni.

Infine la spesa per gli allestimenti, i *cachets* degli artisti, i compensi dei solisti conosce troppo spesso eccessi o veri e propri sperperi.

Benché il settore della concertistica, dei teatri di tradizione, delle orchestre sinfoniche o da camera riconosciute, della cosiddetta lirica minore sia un settore per il quale le sovvenzioni statali non sono certo ragguardevoli, tuttavia anche in questo caso si deve parlare di alcuni gravi scompensi.

Resta fermo, s'intende, l'apporto di società private di concerto alla diffusione della musica, istituzioni che si sono rese in molti casi benemerite. E tuttavia va rilevato che tali società, sorgendo in modo spontaneistico, hanno operato al di fuori di ogni criterio di programmazione, contribuendo così a creare anch'esse accentuate sperequazioni territoriali e sociali.

D'altro canto, ciò risulta aggravato dal fatto che lo Stato copre di norma il 90 per cento dei bilanci di questi istituti, senza per altro essersi mai preoccupato di esercitare un'azione correttiva.

Appare cioè evidente (anche tralasciando considerazioni di merito che pure andrebbero fatte sulla qualità e consistenza delle singole iniziative), l'assoluta arbitrarietà che caratterizza il metodo di sovvenzione delle iniziative private, la mancanza di una visione complessiva e programmata dello sviluppo dell'attività musicale nel paese.

Del resto il principio stesso dell'intervento statale, fondato sulla distribuzione di sovvenzioni a chi in forma pubblica o privata prende l'iniziativa di fare musica, è principio che di per sé esclude una politica di programmazione. In questo modo si è dunque organizzata la musica in Italia, ed è cresciuta nel dopoguerra, al servizio cioè di interessi specifici dell'industria editoriale o dell'impresariato artistico, ovvero di ristrette cerchie di cittadini.

Contro le ingiustizie e i guasti provocati da un tale sistema, si è andata sviluppando nel corso di questi ultimi anni una situazione caratterizzata, per un verso, da iniziative rinnovatrici, promosse in particolare dalle forze di sinistra e democratiche e, per altro verso, dalla presenza in Parlamento di progetti di legge

di riforma che, come quello comunista, hanno rappresentato un punto di riferimento e un'indicazione precisa.

Al riguardo non può essere sottaciuto anche il grande sforzo e l'impegno di rinnovamento prodotto nella stessa gestione degli enti lirico-sinfonici, in quelle città, sedi di queste istituzioni, che sono state conquistate al Governo dalle forze di sinistra dopo il voto del 20 giugno 1975, come Torino, Venezia, Milano, Genova, ecc. Gestione, tuttavia, che si è scontrata inevitabilmente con le enormi difficoltà derivanti dalla condizione di dissesto e disordine in cui si trovano gran parte degli enti lirici e sinfonici. Tutto ciò ci ha ulteriormente convinti che questi teatri possono essere rinnovati soltanto se si modifica radicalmente l'attuale struttura e la loro stessa connotazione istituzionale.

Ma la necessità e l'urgenza di una nuova legge di riordino del settore musicale viene anche imposta dalla nuova realtà che anche nel campo musicale, nonostante tutto, si è venuta affermando in particolare proprio in questi ultimi anni, grazie allo stesso sempre più significativo ruolo svolto al riguardo dalle autonomie locali. Numerose iniziative, infatti, hanno dimostrato e dimostrano che una gestione delle attività musicali, verso le quali in particolare l'ente locale assume una funzione attiva e propulsiva della loro organizzazione decentrata, vuole dire la conquista di un pubblico nuovo e popolare, soprattutto di giovani e lavoratori, finora emarginato e tenuto lontano dalla musica.

Ma c'è anche un altro dato politico-culturale altrettanto importante che è ormai emerso con forza, tanto da costituire una realtà oggettiva: cioè a dire le autonomie locali si annoverano, nei fatti, tra i maggiori organizzatori di cultura nel nostro paese. Il rigoglioso sviluppo in quantità ed in qualità delle iniziative da parte di regioni e di enti locali, il loro crescente protagonismo che, a ragione, fa anche ormai parlare in termini di « cultura delle cento città », l'impegno profuso

dalla maggior parte delle regioni nell'elaborazione di leggi di settore o per le attività culturali nel loro complesso, nonostante i limiti derivanti dalla perdurante mancanza di leggi nazionali di riforma, quali indispensabili punti di riferimento, sono ormai diventati parte integrante della realtà, della riflessione e del dibattito culturale.

Non sarà pertanto facile, per chi ne avesse il desiderio o la tentazione, cercare di minimizzare o di sottovalutare il ruolo acquisito dalle autonomie locali anche nel campo della cultura.

Crediamo dunque che una nuova legge di riordino delle attività musicali non può che riconoscere a pieno questo ruolo protagonista, d'interlocutore primario delle autonomie locali prevedendo l'attribuzione di funzioni e compiti in quel giusto rapporto d'equilibrio che deve intercorrere tra momento centrale e quello decentrato, ambedue parti integranti ed essenziali dello Stato.

Riteniamo, infatti, che anche nella legislazione di riforma delle attività musicali vada affermata a pieno la concezione dello Stato delle autonomie convinti, tra l'altro, come siamo, che il modo in cui viene articolato lo stesso « potere istituzionale » non è indifferente: il centralismo, infatti, che è anche fonte di disorezionalità, non è solo mortificatore delle autonomie politiche del territorio, ma delle stesse tante energie e potenzialità che esistono nel paese anche nel campo culturale. Estendere ed ampliare gli spazi delle autonomie significa, invece, tra l'altro, stimolare queste energie, allargarne l'area, in quantità e qualità, contribuire, dunque, ad un utilizzo pieno di tutte le potenzialità e le risorse disponibili.

Ed è dunque anche con questa visione che abbiamo elaborato la presente proposta di legge riprendendo e sviluppando quella che è una nostra precisa concezione ed impostazione politica e che d'altro canto improntava e caratterizzava la stessa proposta di legge presentata, in materia, nella passata legislatura.

Il titolo I della proposta attiene alle finalità da perseguire e alla organizzazione delle competenze degli organi centrali, delle regioni e degli enti locali, nella logica di un equilibrio intrecciato da realizzarsi tra queste parti dello Stato.

Vengono inoltre delineati i compiti della Commissione centrale per la musica e ne viene indicata la composizione significativamente democratizzata; per quanto concerne, poi, le commissioni regionali per la musica esse vengono concepite nella logica del più ampio coinvolgimento, da realizzarsi, delle energie pubbliche e private operanti nel territorio.

Il titolo II affronta tutta la parte relativa alla programmazione pluriennale nazionale e regionale, intesa non soltanto come realizzazione e coordinamento di quanto già esiste, che viene salvaguardato e consolidato, ma anche come stimolatrice di nuove realtà, nonché finalizzata al superamento dei ritardi e degli squilibri esistenti nella diffusione delle attività musicali e a garantirne l'omogeneo sviluppo del territorio nazionale.

Vengono, inoltre, indicate le fonti di finanziamento: al riguardo, per quanto attiene a eventuali contributi da parte di privati, si pongono vincoli e limiti ben precisi onde evitare la strada della sponsorizzazione che è a nostro parere estremamente pericolosa sul piano della stessa autonomia e libertà della programmazione culturale. In relazione, inoltre, al fondo nazionale per le attività musicali abbiamo inteso individuare ed indicarne criteri e voci di costituzione dello stesso, tendenti a realizzare una « operazione verità » che porti alla luce quelli che sono i finanziamenti necessari e gli incrementi finanziari da realizzare.

Il titolo III della presente proposta di legge attiene allo scioglimento degli enti lirico-sinfonici, alla cessazione delle particolari qualifiche e alla costituzione di istituzioni musicali autonome comunali ed intercomunali, costituzione che diventa obbligatoria per i comuni già sedi dei dissociati enti autonomi lirico-sinfonici e delle

istituzioni concertistiche assimilate. L'organizzazione ed il funzionamento di dette istituzioni sono disciplinati da appositi statuti che, nel rispetto di alcuni criteri che vengono prescritti, sono deliberati dal consiglio comunale competente.

Si fa, inoltre, obbligo ai comuni, sedi di teatri di tradizione, che non ritengano di costituire una istituzione musicale autonoma, di adottare o adeguare il regolamento di gestione ai principi contenuti nella presente proposta di legge.

Una ulteriore particolare sottolineatura merita l'impostazione al rapporto tra pubblico e privato che concepiamo come momenti integrati e coesistenti nell'ambito di una logica di programmazione, così come intendiamo far rilevare che nell'articolo 25 prevediamo il riconoscimento di associazioni private di pubblico interesse per quelle società musicali che presentino alcune specifiche caratteristiche e connotazioni.

Ed infine, desideriamo rilevare altri due aspetti della nostra proposta che consideriamo qualificanti, e cioè a dire:

a) la tematica, affrontata, del rapporto che deve intercorrere tra RAI-TV e attività musicali, rapporto da sviluppare e rendere continuativo, per l'importanza che anche questo aspetto riveste al fine della diffusione e quindi della stessa crescita dei cittadini;

b) il sostegno finanziario previsto nei confronti del settore fonografico e dell'editoria musicale per progetti ed iniziative di alto impegno culturale o di ricerca e sperimentazione.

Ecco, dunque, in sintesi, i punti essenziali e le linee portanti della proposta di legge, che crediamo sia tale da offrire una risposta nuova, seria, organica alle esigenze e ai bisogni del settore, nonché a quell'istanza di profondo rinnovamento che continua ad essere presente in tanta parte del mondo musicale italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E
ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

ART. 1.

(Presupposti e finalità della legge).

La Repubblica considera la musica un bene culturale che appartiene a tutta la collettività e riconosce alle attività musicali un preminente interesse sociale, un valore formativo della personalità individuale.

La Repubblica sostiene, destinandovi le necessarie risorse, le attività pubbliche e private che in ogni campo della musica e nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, concorrano a diffondere e sviluppare la conoscenza e la cultura musicali, nonché la ricerca e la sperimentazione nel settore.

ART. 2.

(Attribuzioni).

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 le Regioni svolgono le funzioni ad esse attribuite dall'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e provvedono secondo il dispositivo dell'articolo 117 della Costituzione, ultimo comma, a emanare norme per l'attuazione della presente legge.

Le funzioni amministrative relative all'organizzazione, promozione e gestione delle attività musicali, di cui alla presente legge, a eccezione di quelle riservate agli organismi centrali dello Stato e alle Regioni, sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma singola e associata, nei modi e nelle forme previste dai successivi articoli.

ART. 3.

(Competenze degli organi centrali dello Stato).

Spettano agli organi centrali dello Stato le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica musicale a livello nazionale, e la funzione, con riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di programmare lo sviluppo delle attività musicali a norma del successivo articolo 11. Spettano altresì agli organi centrali, le seguenti funzioni:

a) promuovere e favorire un organico rapporto produttivo fra le attività musicali ed i mezzi di comunicazione radiotelevisivi e fonografici pubblici;

b) promuovere, regolare e finanziare le attività di documentazione, di sperimentazione, di conservazione e di archivio, nei diversi campi della musica;

c) promuovere, regolare e finanziare i progetti di ricerca sia nel campo della musica di ogni genere e del balletto, sia nel campo della storiografia, della musicologia e dell'etnomusicologia, che siano stati presentati da organismi pubblici o da privati alla Commissione centrale, musica, di cui al successivo articolo 8;

d) promuovere e finanziare i progetti debitamente dettagliati anche di ambito regionale che nel settore fonografico e dell'editoria, propongono produzioni senza preminente fine di lucro, di alto impegno culturale o finalizzate alla sperimentazione e alla ricerca o dirette alla valorizzazione del patrimonio musicale con particolare riguardo alla musica antica e contemporanea, al folklore e ai generi popolari attuali, che siano stati presentati da piccole e medie industrie, da cooperative, da associazioni e imprese, da organismi pubblici o da singoli operatori, alla Commissione centrale musica, di cui al successivo articolo 8;

e) favorire e promuovere l'attività fonografica di giovani autori ed esecutori italiani;

f) promuovere e sostenere progetti che utilizzino il mezzo della registrazione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dal vivo, al fine di assicurare un più diretto rapporto con la cultura del territorio e la riduzione dei costi di produzione;

g) promuovere, disciplinare e finanziare i corsi speciali di perfezionamento istituiti, in ogni campo della musica, da enti pubblici;

h) concedere contributi alle attività liriche, sinfoniche, concertistiche e di balletto, svolte all'estero da enti pubblici, da istituzioni musicali da solisti o gruppi musicali anche in esecuzione di accordi per scambi culturali sottoscritti dal governo nazionale, e con particolare riguardo alle zone di emigrazione;

i) promuovere e finanziare l'associazionismo popolare in campo musicale e sostenere con debiti contributi le attività da esso svolte nel campo della musica per l'espansione e la crescita culturale del pubblico.

ART. 4.

(Competenze delle regioni).

Ferme restando le competenze attribuite alle regioni a norma dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta altresì alle regioni:

a) predisporre, con la partecipazione degli enti locali e delle istituzioni musicali di ogni tipo che accedono al finanziamento pubblico, nonché con riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, programmi triennali regionali di sviluppo delle attività musicali, secondo le modalità previste dal successivo articolo 13 della presente legge;

b) promuovere la creazione delle strutture necessarie alla produzione musicale, e in particolare, nelle regioni che ne sono prive, un complesso orchestrale o orchestrale e corale, nonché sviluppare l'attività di quelle esistenti;

c) promuovere e sostenere l'associazionismo popolare e ogni altra forma di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

iniziativa privata che con riferimento alla programmazione di cui alla lettera a), sia destinata a diffondere la cultura musicale, a sviluppare la ricerca e la sperimentazione e ad accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita musicale;

d) coordinare le attività musicali e di balletto dei complessi stabili, delle istituzioni e delle società musicali, oltre che dei gruppi musicali professionali o semi-professionali;

e) agevolare lo sviluppo della cooperazione e di forme di autogestione fra gli operatori musicali;

f) sostenere la ricerca in ogni campo della musica colta e popolare per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica, promuovendo a tal fine la creazione di strutture specifiche;

g) promuovere in particolare per i fini di cui alla lettera precedente, laboratori musicali dotati di strumentazione specifica e di mezzi per la sperimentazione nonché, ove possibile, collegati a istituzioni scolastiche e universitarie;

h) promuovere e favorire la costituzione di discoregistroteche con relative dotazioni tecniche e di personale anche in collaborazione con i servizi scolastici e/o con la rete di pubbliche biblioteche;

i) favorire, di concerto con le competenti autorità, organiche relazioni fra le attività musicali e la scuola, l'università e l'associazionismo culturale;

l) promuovere rapporti di collaborazione fra gli enti locali, le istituzioni musicali, i conservatori, gli istituti e le scuole musicali anche ai fini dell'utilizzazione programmata dei complessi scolastici e dell'addestramento e aggiornamento professionale nelle varie discipline musicali e nel balletto;

m) assicurare il massimo di coordinamento fra i piani regionali di sviluppo delle attività musicali e i programmi radiotelevisivi regionali, anche mediante l'utilizzo concordato delle orchestre della RAI-TV, ove esistano;

n) promuovere, d'intesa con gli enti locali, circuiti teatrali, la creazione di nuovi spazi per le attività musicali, il recupero di edifici e strutture pubblici e privati utilizzabili per attività musicali, il riscatto dei palchi di proprietà privata, o soggetti a particolari diritti d'uso, nei teatri di proprietà pubblica.

Spetta alle regioni la competenza ad emanare, in conformità al disposto dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme legislative per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

(Determinazione degli ambiti territoriali per le attività musicali).

Spetta alle regioni determinare con legge, anche con riferimento alle dimensioni previste dai distretti scolastici, delle USL, delle comunità montane ed altri, gli ambiti territoriali adeguati all'esercizio delle funzioni comunali per l'organizzazione e gestione delle attività musicali.

Per le aree classificate metropolitane dalla nuova legge sull'ordinamento degli enti locali, le regioni dettano norme particolari per il coordinamento delle attività musicali da parte della provincia nella quale è compresa o con la quale si identifica l'area metropolitana.

Le funzioni comunali di cui all'articolo 2 sono esercitate negli ambiti territoriali di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 6.

(Competenze dei comuni e principio di partecipazione).

I comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuiti dalla presente legge, in ordine alla promozione, alla organizzazione e alla gestione delle attività musicali, assicurano la più ampia partecipazione dei musicisti e degli operatori musicali, delle

forze culturali e sociali esistenti nel territorio e, di tutti i cittadini, facendo anche riferimento alle norme sul decentramento e sulla partecipazione contenute nella legge 8 aprile 1976, n. 278.

ART. 7.

(Commissione centrale per la musica).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, o un sottosegretario da lui delegato che la presiede;

b) un rappresentante rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) sei rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI;

f) il presidente della concessionaria pubblica radiotelevisiva o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio di amministrazione della stessa;

g) dieci esperti nel campo delle attività musicali designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Alla designazione dei componenti previsti dalle lettere d) ed e) del precedente comma provvedono, rispettivamente, la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e l'Associazione nazionale dei comuni di Italia.

I componenti la commissione sono nominati dal Ministro del turismo e dello

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spettacolo con proprio decreto; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo triennio.

Per ognuno dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, viene designato e nominato, secondo le modalità previste dai commi precedenti, un supplente che può sostituire il componente titolare in caso di necessità.

Il rappresentante delle regioni di cui alla lettera *d)* può essere scelto fra esperti musicali.

Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provvedano a designare i propri rappresentanti o esperti entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti o esperti valide per un anno.

La Commissione delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti un regolamento per il proprio funzionamento adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in cui deve essere prevista la possibilità di organizzare la commissione per sottocommissioni.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi ed ogni qualvolta venga convocata dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 8.

*(Compiti della Commissione centrale
per la musica).*

La Commissione centrale per la musica è organo consultivo del Governo per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, ed è titolare del potere di proposta per tutto ciò che attiene alla politica musicale. Tale potere si esercita in particolare per quanto riguarda il piano musicale nazionale di cui al successivo articolo 11.

La Commissione centrale per la musica esprime pareri obbligatori in ordine:

a) ai piani regionali di cui al successivo articolo 13;

b) ai provvedimenti di governo in ordine alle funzioni di cui al successivo articolo 15;

c) alla ripartizione fra le regioni del fondo nazionale di cui al successivo articolo 15;

d) ai requisiti per la costituzione delle istituzioni musicali autonome di cui al successivo articolo 18.

La Commissione centrale per la musica esercita, inoltre, un suo potere di proposta in ordine:

a) alle iniziative rivolte ad assicurare un organico collegamento fra le attività musicali e le scuole di ogni ordine e grado;

b) ai provvedimenti da adottare con la RAI-TV in ordine a quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 3;

c) alle iniziative per assicurare forme di diffusione attraverso la registrazione radiofonica e/o televisiva per quei progetti di cui alla lettera b) dell'articolo 3;

d) ai provvedimenti da adottare per il coordinamento fra le attività musicali programmate anche a livello regionale con particolare riguardo alle opere nuove, alla utilizzazione degli allestimenti, alle esperienze di ricerca e di sperimentazione;

e) ad ogni altra iniziativa di carattere nazionale volta a realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge.

La Commissione centrale per la musica può promuovere nel proprio seno, avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni, comitati scientifici per le diverse attività di sua competenza e in particolare deve costituire un comitato scientifico che ha il compito di fornire alla Commissione centrale per la musica gli

elementi necessari per la formulazione dei pareri da esprimere in ordine ai progetti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 3.

ART. 9.

(Commissioni regionali per la musica).

Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale e, rispettivamente, provinciale per la musica, con il compito di elaborare proposte e di esprimere pareri obbligatori sulle iniziative e sulle attività che le regioni promuovono in attuazione dell'articolo 4 della presente legge.

In particolare le commissioni regionali per la musica hanno potere di proposta per quanto attiene alla elaborazione dei piani regionali di cui al successivo articolo 13. Tale elaborazione deve avvenire con riferimento alle proposte degli enti locali, degli organismi musicali pubblici e privati operanti nel territorio, e di ogni altra organizzazione sociale e culturale volta alla diffusione della musica nel medesimo ambito territoriale. In relazione alla proposta dei piani regionali, le commissioni regionali per la musica esprimono pareri obbligatori sulle richieste di finanziamento da parte delle istituzioni musicali pubbliche e private.

Il numero dei membri, la composizione, le modalità di designazione e di nomina dei componenti la commissione, le norme per l'organizzazione e per il funzionamento della commissione medesima sono stabiliti dalle leggi regionali e provinciali.

La composizione della commissione deve essere informata ai seguenti principi:

a) almeno la metà dei componenti deve essere costituita da rappresentanti degli enti locali;

b) gli altri membri della commissione debbono rappresentare la cultura musicale, l'associazionismo culturale in campo musicale, il mondo della scuola e le forze sociali interessate alla cultura musicale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

ART. 10.

(Programmazione pluriennale, nazionale e regionale).

La promozione e la diffusione delle attività musicali su tutto il territorio nazionale si realizza attraverso programmi pluriennali, nazionali e regionali.

La durata di detti programmi corrisponde a quella prevista per i piani di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 11.

(Piano musicale nazionale).

Il piano nazionale ha durata triennale. Esso viene predisposto dal Ministero del turismo e spettacolo in armonia con gli obiettivi di sviluppo economico sociale e culturale del paese, basandosi sulla proposta della Commissione centrale musicale di cui al precedente articolo 8, primo comma. Il piano triennale viene presentato al Parlamento per l'approvazione entro il 30 aprile dell'ultimo anno di validità del piano precedente.

Il piano musicale nazionale, tenuto presente che l'obiettivo principale è quello di superare i ritardi e gli squilibri esistenti nella diffusione delle attività musicali e per garantirne un graduale ed omogeneo sviluppo, determina:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio;

b) l'importo del fondo nazionale per le attività musicali di cui al successivo articolo 15 da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato, e la sua ripartizione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in fondo ordinario e in fondo per il riequilibrio e lo sviluppo;

c) i criteri da assumere per la ripartizione tra le regioni della parte ordinaria del fondo nazionale e della parte destinata al riequilibrio e allo sviluppo.

Tali criteri devono:

1) per quanto riguarda la quota ordinaria del fondo, garantire alle singole regioni le risorse necessarie allo svolgimento di un'attività musicale non inferiore a quella che, con riferimento ai contributi concessi dallo Stato, è stata realizzata negli anni precedenti;

2) per quanto riguarda la quota destinata al riequilibrio e allo sviluppo, garantire una ripartizione regionale delle risorse, che, valutati i contributi concessi dal precedente punto 1), tenga conto, mediante parametri obiettivi, della popolazione, del territorio e del reddito;

d) gli indirizzi per la formazione dei programmi triennali regionali e per la ripartizione fra gli ambiti territoriali di cui all'articolo 5 delle quote del fondo nazionale per le attività musicali assegnate alle singole regioni;

e) i criteri per garantire la copertura della spesa relativa al funzionamento delle strutture musicali stabili e riconosciute, valutata sulla base di costi economici ottimali. Il costo economico ottimale è stabilito, ogni tre anni, dal Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo gruppi omogenei di strutture musicali, sentita la commissione centrale musica.

ART. 12.

(Piano musicale nazionale per il triennio 1982-1984).

Il piano musicale nazionale per il triennio 1982-1984 deve essere presentato al Parlamento, a norma del precedente articolo 11.

ART. 13.

(Piani regionali).

Le regioni, con riferimento agli obiettivi previsti dal piano nazionale e delle competenze attribuite a norma dell'articolo 4, tenuto conto degli indirizzi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 11, basandosi sulla proposta della commissione regionale per la musica, predispongono anche con riferimento alle risorse ad esse attribuite, alle risorse stanziato nel bilancio regionale, a quelle stanziato nei bilanci dei comuni e delle province, piani triennali a norma dei rispettivi statuti.

La proposta del piano triennale, predisposta a norma del comma precedente, viene trasmessa da ciascuna regione per un parere alla Commissione centrale per la musica e viene contemporaneamente sottoposta ad un'ampia consultazione delle forze culturali e sociali della regione.

Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione alla Commissione centrale e dall'inizio della consultazione di cui al precedente comma il piano, corredato dagli eventuali pareri espressi e dalle osservazioni, nonché dai giudizi emersi, viene sottoposto, per la definitiva approvazione, al consiglio regionale.

ART. 14.

(Fonti di finanziamento).

Al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si provvede:

a) con le somme destinate annualmente nel bilancio dello Stato;

b) con gli stanziamenti previsti nei bilanci regionali;

c) con gli stanziamenti previsti nei bilanci dei comuni;

d) con la istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo nazionale per la musica per il finanziamento dei piani regionali di cui all'articolo 13;

e) con contributi di altre istituzioni pubbliche, di enti, associazioni e privati.

I contributi di cui alla lettera e) non possono essere riferiti a singoli spettacoli e manifestazioni, né possono essere comunque richiamati e citati nei materiali e nei testi destinati a pubblicizzare l'attività dell'istituzione.

ART. 15.

(Fondo nazionale per le attività musicali).

Per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituito un fondo nazionale per le attività musicali, il cui importo annuale è iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1982.

Per l'esercizio finanziario 1982, l'ammontare dello stanziamento da iscrivere a bilancio per il fondo nazionale per le attività musicali è determinato:

a) dall'importo corrispondente allo stanziamento del capitolo n. 2563, comprensivo delle note di variazione, dello stato di previsione delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1981;

b) dell'importo corrispondente alla quota dello stanziamento del capitolo n. 2566 dello stato di previsione del ministero del turismo e dello spettacolo, comprese le note di variazione, devoluta, nell'anno finanziario 1981, per sovvenzioni in favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali, di balletto da svolgere in Italia;

c) dall'importo integrativo del contributo statale che sarebbe stato necessario agli enti autonomi lirici al fine di conseguire il pareggio dei bilanci, tenuto presente la risultanza della lettera d) dell'articolo 16;

d) da una somma pari al 50 per cento del totale degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

Nei successivi tre anni, l'importo annuale del fondo non potrà essere inferiore a quello previsto nell'anno precedente incrementato in misura corrispondente all'indice d'incremento del prodotto interno lordo.

A far tempo dal 1° gennaio 1982 le spese per l'ammortamento dei mutui contratti degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in base ad apposite disposizioni legislative, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

Il fondo nazionale per le attività musicali viene ripartito fra le regioni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro secondo criteri di cui alla lettera c) del precedente articolo 11.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo è altresì iscritto lo stanziamento destinato alla copertura della spesa all'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 3.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi, sentita la Commissione centrale per la musica di cui al precedente articolo 8, entro il 30 gennaio di ogni anno si provvede alla ripartizione fra le regioni del fondo di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO III

ISTITUZIONI MUSICALI AUTONOME COMUNALI E INTERCOMUNALI

ART. 16.

(Scioglimento degli enti lirico-sinfonici).

A far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli enti autonomi lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modifiche, sono sciolti.

Gli organi di amministrazione e di direzione restano in carica per lo svolgimento delle normali attività degli enti di cui sopra, sino alla costituzione delle Istituzioni musicali autonome di cui al successivo articolo 18.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni ove hanno sede gli enti e le istituzioni di cui al primo comma, nominano una commissione per provvedere alla liquidazione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla loro gestione. Della Commissione che è presieduta dal sindaco fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro, nominato, con decreto dello stesso Ministro, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione provvede a definire e a sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) la situazione economico-finanziaria dell'ente, compreso il conto generale dei residui attivi e passivi;

b) l'importo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 1981;

c) l'importo, per lo stesso anno di cui alla lettera precedente, di tutte le entrate, ad eccezione del solo contributo dello Stato;

d) l'importo del disavanzo riguardante l'esercizio considerato nelle precedenti lettere del presente comma.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo complessivo, provvede il comune competente, mediante contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti il cui ammortamento è posto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 17.

(Cessazione delle particolari qualifiche).

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano particolari qualifiche previste dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1977, n. 800.

ART. 18.

(Istituzioni musicali autonome).

I comuni che, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, provvedono direttamente, in forma singola o associata, alla produzione, organizzazione e/o distribuzione di opere liriche, di balletto, di concerti e quei comuni nel cui territorio operavano gli enti autonomi lirico-sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciolti a norma del precedente articolo 17 e teatri riconosciuti di tradizione, possono costituire una « Istituzione musicale autonoma » comunale o intercomunale.

La costituzione dell'Istituzione musicale autonoma è obbligatoria:

a) da parte dei comuni sedi degli enti autonomi lirico-sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate, disciolti a norma del precedente articolo 16 realizzandosi pertanto in sostituzione del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, della Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari;

b) quando i comuni, in forma singola o associata, provvedano o intendano provvedere alla produzione, organizzazione e gestione di opere liriche, balletti, concerti, mediante l'impiego di corpi orchestrali, corali o di balletto che abbiano rispettivamente un organico di almeno 96, 70, 30 componenti, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo.

Il rapporto di lavoro s'intende a carattere continuativo quando è di durata non inferiore ai nove mesi per ogni anno solare.

Quando la costituzione della Istituzione musicale autonoma è obbligatoria il trattamento economico e normativo dei componenti i corpi orchestrali, corali e di balletto, nonché del personale tecnico e amministrativo alle dipendenze delle istituzioni musicali autonome, comunali o intercomunali, è disciplinato dai contratti nazionali di lavoro delle corrispondenti categorie.

I comuni compresi nella lettera *a*) del secondo comma sono tenuti a costituire la Istituzione musicale autonoma entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Ove la scadenza di tale termine preceda quella prevista dal primo comma dell'articolo 16, lo scioglimento degli enti autonomi decorre dalla data di costituzione delle Istituzioni musicali autonome.

ART. 19.

(Organizzazione e struttura delle Istituzioni musicali autonome).

L'organizzazione e il funzionamento delle « istituzioni musicali autonome » sono disciplinati da appositi statuti deliberati, nel rispetto di criteri fissati dalla presente legge, dal consiglio comunale competente.

Le istituzioni musicali autonome godono di piena capacità per il compimento degli atti necessari alla realizzazione dei propri fini e godono altresì di autonomia patrimoniale e contabile.

ART. 20.

(Competenze del comune sulle istituzioni musicali autonome).

Il Consiglio comunale o, per sua delega, la commissione comunale competente sovrintende all'attività delle istituzioni musicali autonome ed emana direttive per la realizzazione dei fini statutari; sottopone le istituzioni musicali autonome a periodiche verifiche di gestione, avvalendosi anche, per l'effettuazione di ispezioni o

udienze informative, di persone estranee all'amministrazione comunale.

È fatto obbligo agli organi statutari ed ai dipendenti delle istituzioni musicali autonome di fornire tutte le informazioni richieste di cui sono in possesso.

ART. 21.

(Istituzioni musicali autonome intercomunali).

Due o più comuni possono deliberare la costituzione di una istituzione musicale autonoma intercomunale, nell'ambito territoriale determinato dalla Regione a norma del precedente articolo 5.

In tal caso, i comuni competenti deliberano lo statuto nel quale deve essere prevista la costituzione di un'assemblea, eletta in modo da rappresentare anche le minoranze presenti nei consigli comunali, per lo svolgimento nei confronti della istituzione musicale autonoma intercomunale delle competenze previste dal precedente articolo 18.

Nello statuto dovranno essere previste norme atte ad assicurare una piena autonomia funzionale e gestionale nell'ambito di criteri e discipline volte a garantire una corretta gestione patrimoniale e contabile dell'istituzione.

ART. 22.

(Contenuti obbligatori degli statuti).

Quando si tratti di istituzioni musicali autonome costituite obbligatoriamente, a norma del precedente articolo 16, gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:

a) deve essere prevista l'elezione, da parte del consiglio comunale o, in caso di istituzione musicale autonoma intercomunale, da parte dell'assemblea dei comuni, di un presidente con poteri di rappresentanza generale, per una durata in carica periodica e rinnovabile;

b) la composizione del Consiglio di amministrazione ed i requisiti per la nomina a componente del Consiglio stesso devono essere previsti in modo da assicurare all'amministrazione dell'istituzione la presenza di sicure competenze e di riconosciute professionalità;

c) per l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento di tutti i servizi destinati alla produzione e alla amministrazione della istituzione musicale autonoma e per la direzione amministrativa del personale deve essere costituito un segretariato generale facente capo ad un direttore amministrativo, responsabile del buon andamento tecnico-amministrativo;

d) deve essere previsto un apparato per la direzione artistica della istituzione musicale, facente capo ad un intendente preposto esclusivamente alla direzione artistica della istituzione medesima, che goda di autonomia nella progettazione artistico-culturale e sia pienamente responsabile della sua esecuzione. Ai lavori della direzione artistica partecipano altresì i responsabili dei servizi della produzione;

e) deve essere altresì prevista l'attività produttiva nel campo della televisione, della radio e della fonografia soprattutto in collaborazione con le aziende pubbliche del settore;

f) deve essere espressamente prevista la compatibilità tra l'appartenenza al consiglio comunale o all'assemblea dei comuni competenti e l'appartenenza ad uno degli organi collegiali preposti all'amministrazione della istituzione musicale;

g) devono essere previste norme atte a consentire l'adeguamento e l'aggiornamento delle forme di attività alla evoluzione della domanda del pubblico e norme per la gestione finanziaria e la contabilità dell'istituzione in armonia con quelle previste per la contabilità comunale, e particolari discipline volte ad assicurare da parte del consiglio comunale, una periodica verifica dell'andamento finanziario dell'istituzione, al fine di garantire che l'obbligatorietà del pareggio per i bilanci preventivi non venga eluso nel corso della gestione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I criteri di cui alle lettere a), b), f) e g) devono essere rispettati anche dagli statuti delle istituzioni musicali autonome la cui costituzione non è obbligatoria a norma della presente legge.

ART. 23.

(Adozione o adeguamento dei regolamenti per i teatri già di tradizione).

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, ove hanno sede teatri comunali riconosciuti come teatri di tradizione a norma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che non ritengono di costituire una istituzione musicale autonoma, devono adottare un regolamento di gestione o adeguare quello esistente ai principi della presente legge.

ART. 24.

(Affidamento a terzi dell'organizzazione o gestione delle attività musicali).

Ove, il comune o i comuni associati intendano affidare a terzi l'allestimento di spettacoli musicali e l'organizzazione delle attività concertistiche, devono preliminarmente sottoporre al parere della Commissione regionale per la musica di cui all'articolo 9 il relativo capitolato di concessione.

Il parere della Commissione regionale deve essere integralmente riportato nella deliberazione con la quale il Consiglio o i Consigli comunali emanano la disciplina definitiva.

Copia del regolamento di cui al primo e secondo comma sono inviati per informazione al Ministero del turismo e dello spettacolo e alla regione.

ART. 25.

(Riconoscimento delle associazioni orchestrali).

Le società musicali private alle quali partecipino Amministrazioni regionali, pro-

vinciali e/o comunali e che abbiano ricevuto dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o sovvenzioni per un importo corrispondente ad almeno il 50 per cento del bilancio annuale e dispongono di organismi orchestrali stabili, sono riconosciute associazioni private di pubblico interesse.

Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo approvato dal Consiglio dei ministri.

Ai fini di tale riconoscimento le società interessate entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge presentano domanda al Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro, accertata la esistenza delle condizioni previste dal primo comma e sentita la Commissione centrale per la musica assume le sue determinazioni entro i successivi novanta giorni e ne dà comunicazione alla società e alla regione competente per territorio.

Il riconoscimento della qualifica di cui sopra comporta per le società il diritto a godere degli stessi contributi riservati agli enti pubblici che svolgono le stesse attività.

ART. 26.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge, al fine di disciplinare per le attività musicali e per altre attività dello spettacolo, l'esercizio della funzione di rappresentanza di singoli artisti e di complessi italiani e stranieri, nota come mediato. L'esercizio della delega deve riferirsi ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni di mediato, in quanto principalmente rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori dello spettacolo, italiani o stranieri, devono essere esercitate o direttamente da amministrazioni pubbliche o da istituzioni, enti ed associazioni che non perseguano, comunque, fini di lucro e che siano vigilate e sottoposte al controllo di pubbliche autorità;

b) le funzioni di mediadorato devono essere esercitate assicurando in ogni caso la partecipazione e la piena corresponsabilità degli enti, delle istituzioni e delle società, pubblici e privati, che svolgano, secondo le norme della presente legge, attività di produzione o/e di diffusione della musica e di altre forme di spettacolo;

c) per l'esercizio delle funzioni di mediadorato, tenuto conto che le stesse rivestono un carattere di pubblico interesse, devono essere assicurati, quando siano svolte da enti, istituzioni o associazioni, i necessari contributi finanziari.

ART. 27.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire duecentocinquanta miliardi, si fa fronte con appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dal 1982.